COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 17.12.2019
COM(2019) 635 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'attuazione dei programmi apicoli

Indice

1. INTRODUZIONE 2
2. METODOLOGIA 3
3. PANORAMICA DEL SETTORE APICOLO NELL'UE 3
3.1 Produzione e prezzi 3
3.2 Scambi commerciali 5
4. ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI APICOLI NAZIONALI 6
4.1 Base giuridica 6
4.2 Obiettivi e misure 7
4.3 Bilancio dell'Unione per i programmi apicoli nazionali e percentuale di utilizzo 8
4.4 Assegnazione del contributo dell'Unione per Stato membro 9
4.5 Spese sostenute per tipo di misura 10
5. METODI PER DETERMINARE IL NUMERO DI ALVEARI 11
6. L'APICOLTURA NELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE OLTRE IL 2020 13
7. CONCLUSIONE 13

1. INTRODUZIONE

Per quanto ridotte possano apparire le sue dimensioni rispetto ad altri settori agricoli, il settore dell'apicoltura ha un ruolo fondamentale: oltre a fornire miele e altri prodotti apicoli, contribuisce all'impollinazione di colture, frutta, piante selvatiche, ecc. La politica agricola comune (PAC) dispone di diversi strumenti per sostenere il settore dell'apicoltura, tra cui i programmi apicoli, definiti nel regolamento (UE) n. 1308/2013[1] (di seguito "regolamento OCM").

Ai sensi dell'articolo 225, lettera a), del regolamento OCM, ogni tre anni la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione delle misure riguardanti il settore dell'apicoltura previste dagli articoli 55, 56 e 57, compresi gli sviluppi più recenti in materia di sistemi di identificazione degli alveari. La presente relazione è presentata a norma della suddetta disposizione. Essa non è corredata da una proposta legislativa.

La presente relazione riguarda gli anni apicoli 2017-2019, corrispondenti al periodo compreso tra il 1° agosto 2016 e il 31 luglio 2019. Si tratta dei primi anni apicoli in cui sono state applicate nuove misure. La relazione contiene le informazioni ricevute relativamente agli anni apicoli precedenti, nonché i programmi previsti per gli anni apicoli 2020-2022, notificati alla Commissione entro il 15 marzo 2019.

La presente è la settima relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dei programmi apicoli. La relazione non contiene tutti gli elementi pertinenti per l'apicoltura ma si concentra sull'attuazione dei programmi apicoli. Essa offre comunque una rapida panoramica del settore dell'apicoltura nell'UE e presenta in breve la proposta della Commissione per il settore dell'apicoltura per la futura PAC.

L'UE sostiene direttamente il settore apicolo dal 1997[2], offrendo agli Stati membri la possibilità di elaborare programmi nazionali per il proprio settore dell'apicoltura. L'obiettivo di tali programmi è quello di migliorare le condizioni generali di produzione e commercializzazione dei prodotti apicoli: miele, pappa reale, polline, propoli e cera d'api.

I programmi per l'apicoltura sono cofinanziati dall'Unione europea per il 50 % e hanno una durata triennale. Nonostante i programmi siano facoltativi, tutti gli Stati membri hanno optato per la loro introduzione, il che evidenzia il forte interesse degli Stati membri e i bisogni del settore.

[1] Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

[2] Regolamento (UE) n. 1221/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele (GU L 173 dell'1.7.1997, pag. 1).

2. METODOLOGIA

Ai fini della presente relazione, sono state utilizzate le seguenti fonti di informazione:

- le informazioni trasmesse dagli Stati membri a norma del regolamento delegato (UE) 2015/1366 della Commissione per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura[3], compreso il numero di alveari presenti nei loro territori;
- le informazioni notificate dagli Stati membri a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 della Commissione per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura[4], comprese le relazioni annuali di attuazione di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento. Dette relazioni annuali comprendono una sintesi delle spese sostenute in euro durante l'anno apicolo, ripartite per misura, e i risultati in base agli indicatori di risultato per ciascuna misura del programma. Tuttavia, i predetti indicatori, non essendo armonizzati a livello dell'UE, non sono stati utilizzati per trarre conclusioni nel contesto della presente relazione;
- le informazioni ricevute dagli Stati membri norma del regolamento (CE) n. 917/2004 della Commissione relativo alle azioni nel settore dell'apicoltura[5], che definisce le norme per i programmi apicoli nazionali fino all'anno 2016;
- i dati sulla produzione e sul commercio internazionale di miele, forniti da Eurostat[6], UN Comtrade[7] e dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)[8].

Le cifre dettagliate e le tabelle di sintesi relative al mercato del miele e ai programmi apicoli nazionali sono disponibili sul sito web della Commissione[9].

3. PANORAMICA DEL SETTORE APICOLO NELL'UE

3.1 Produzione e prezzi

Produzione

Dalle cifre trasmesse ai fini dei programmi 2020-2022 emerge che nell'UE erano presenti all'incirca 17,5 milioni di alveari, gestiti da 650 000 apicoltori. Il numero degli apicoltori è

[3] Regolamento delegato (UE) 2015/1366 della Commissione, dell'11 maggio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura (GU L 211 dell'8.8.2015, pag. 3).

[4] Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 della Commissione, del 6 agosto 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura (GU L 211 dell'8.8.2015, pag. 9).

[5] Regolamento (CE) n. 917/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio relativo alle azioni nel settore dell'apicoltura (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 83).

[6] https://ec.europa.eu/eurostat.

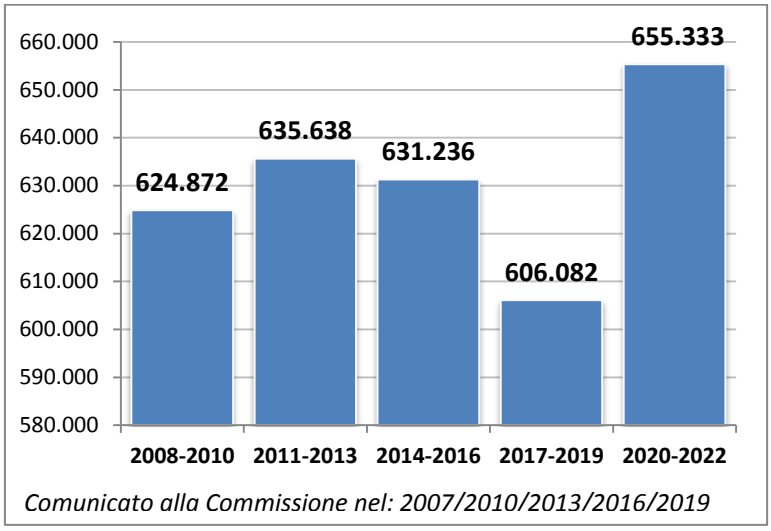
[7] https://comtrade.un.org/.

[8] http://www.fao.org/home/en/.

[9] https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/animals-and-animal-products/animal-products/honey_en.

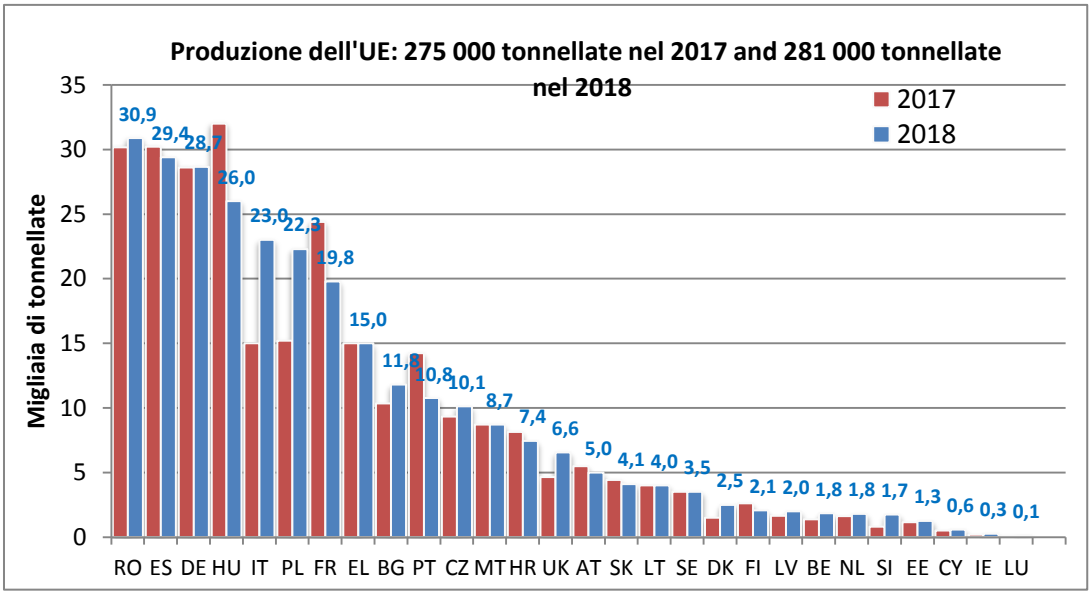
aumentato rispetto alla notifica ricevuta nel 2016 per i programmi 2017-2019. Occorre tuttavia osservare che non esiste un metodo armonizzato per la definizione di apicoltore, né per le modalità di stima del numero di apicoltori; pertanto una variazione di tale numero non corrisponde necessariamente a una tendenza generale nel settore.

Figura 1: numero di apicoltori



Nel 2018 il settore ha prodotto 280 000 tonnellate di miele, collocando l'UE al secondo posto tra i principali produttori di miele dopo la Cina (550 000 tonnellate[10]). La produzione dell'UE è aumentata del 16 % dal 2014, quando ammontava a 240 000 tonnellate; tuttavia l'UE non produce ancora un quantitativo di miele sufficiente a coprire i propri consumi. Nel 2018 il tasso di autosufficienza[11] è stato di circa il 60 %, pressoché invariato rispetto al 2015. Il principale fornitore di miele importato è la Cina (40 % delle importazioni), seguita dall'Ucraina (20 % delle importazioni).

Figura 2: produzione di miele nell'UE nel 2017 e nel 2018



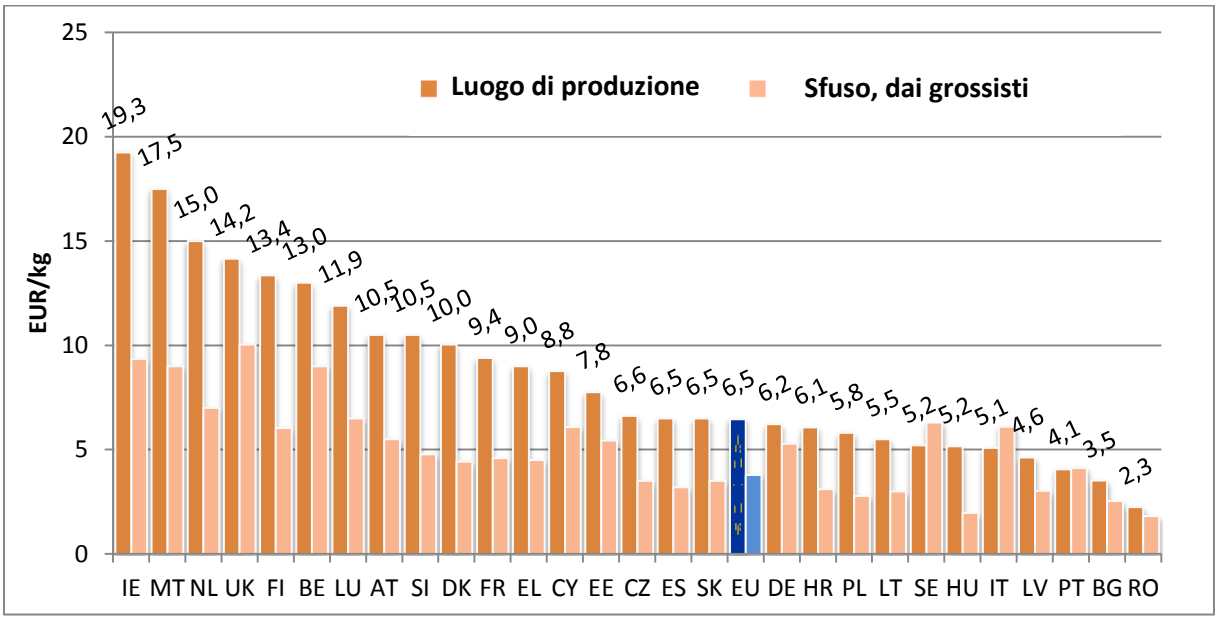
[10] Fonte: FAO.

[11] Tasso di autosufficienza = produzione dell'UE/(produzione+importazioni-esportazioni).

Prezzi

I prezzi del miele variano molto a seconda degli Stati membri, della qualità e del punto di vendita. Nel 2018 il prezzo medio dell'UE per il miele millefiori sul luogo di produzione ammontava a 6,46 EUR/kg. In gran parte degli Stati membri il prezzo è inferiore quando il miele è venduto sfuso ai grossisti, per cui il prezzo medio dell'UE nel 2018 era di 3,79 EUR/kg. È opportuno osservare che, seppure i prezzi siano rimasti pressoché inalterati rispetto alle informazioni precedenti ricevute nel 2016, il costo medio di produzione è aumentato da 3,21 EUR/kg nel 2015 a 3,90 EUR/kg nel 2018, riducendo il margine per kg di miele prodotto. Tuttavia, dato che gli Stati membri non segnalano il quantitativo di miele venduto sfuso sul luogo di produzione, non è possibile trarre conclusioni certe in merito alla conseguente redditività dei produttori.

Figura 3: prezzi medi del miele nel 2018. MT: media di prezzo max/min



3.2 Scambi commerciali

Importazioni

L'UE è autosufficiente nella produzione di miele solo al 60 %. Nel 2018 l'UE ha importato 280 000 tonnellate di miele per un valore totale di 452 milioni di EUR. L'UE è il primo importatore mondiale di miele, e la Cina rappresenta il suo principale fornitore. Tuttavia, nel 2018 le importazioni dell'UE dalla Cina sono diminuite a 80 000 tonnellate, da quasi 100 000 tonnellate nel 2015[12]. Nello stesso periodo le importazioni dall'Ucraina, il secondo principale fornitore, sono aumentate da 20 000 a 41 000 tonnellate, mentre le importazioni dal terzo e dal quarto fornitore, Argentina e Messico, sono rimaste invariate, rispettivamente a 25 000 e 20 000 tonnellate.

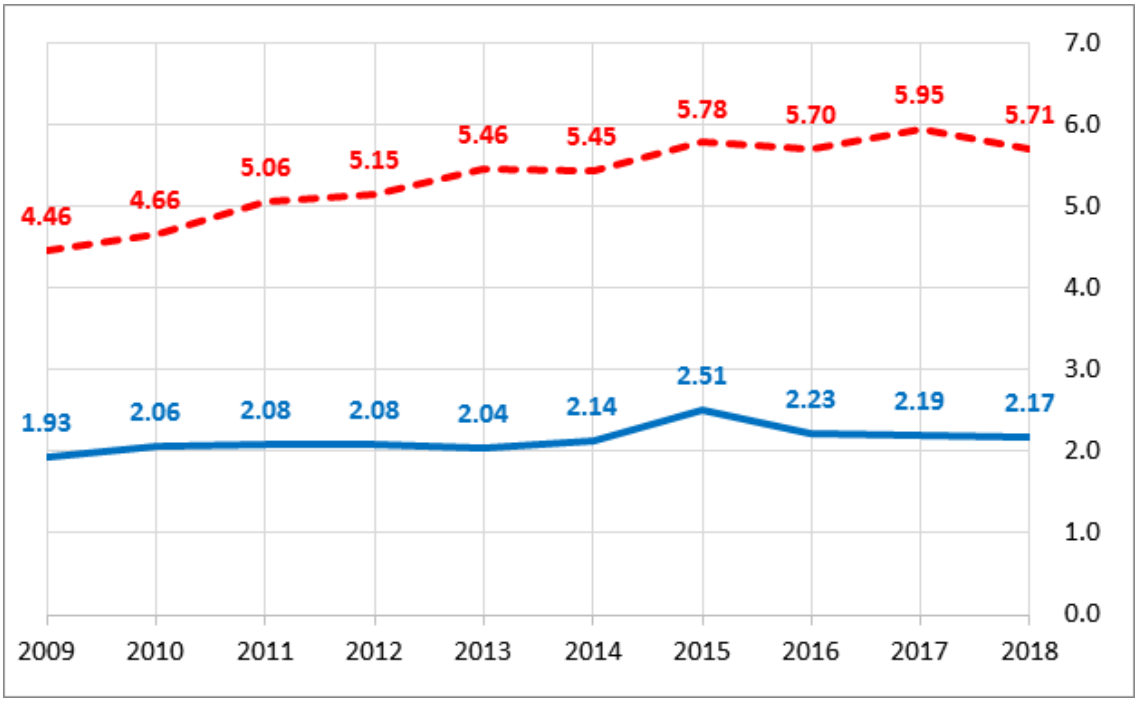
[12] Fonte: Eurostat Comext, https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/statistics.

Il miele importato dai paesi terzi è solitamente più economico rispetto al miele prodotto nell'UE: nel 2018 il prezzo medio all'importazione era appena superiore ai 2 EUR/kg.

Esportazioni

Le esportazioni dell'UE sono irrisorie rispetto alle importazioni: nel 2018 l'UE ha esportato circa 21 000 tonnellate di miele, corrispondenti a un volume pari all'incirca al 7 % della sua produzione. I principali mercati per il miele dell'UE sono la Svizzera, l'Arabia Saudita, gli USA e il Giappone. Nel 2018 il prezzo medio all'esportazione era di 5,7 EUR/kg.

Figura 4: prezzi medi in EUR/kg del miele importato nell'UE (linea blu continua) ed esportato dall'UE (linea rossa tratteggiata) nel periodo 2009-2018. Fonte: Eurostat Comext



4. ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI APICOLI NAZIONALI

4.1 Base giuridica

La base giuridica dei programmi apicoli nazionali per l'anno apicolo 2017, avente inizio il 1° agosto 2016, è costituita dagli articoli 55 e 57 del regolamento OMC, integrati dai seguenti regolamenti:

- regolamento delegato (UE) 2015/1366 della Commissione[13] e
- regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 della Commissione[14].

[13] Regolamento delegato (UE) 2015/1366 della Commissione, dell'11 maggio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura (GU L 211 dell'8.8.2015, pag. 3).

[14] Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 della Commissione, del 6 agosto 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura (GU L 211 dell'8.8.2015, pag. 9).

I programmi per gli anni apicoli 2017-2019, e il relativo finanziamento, sono stati approvati con la decisione di esecuzione (UE) 2016/1102 della Commissione, del 5 luglio 2016[15].

I programmi per gli anni apicoli 2020-2022, e il relativo finanziamento, sono stati approvati con la decisione di esecuzione (UE) 2019/974 della Commissione, del 12 giugno 2019[16].

4.2 Obiettivi e misure

L'obiettivo dei programmi è migliorare le condizioni generali di produzione e commercializzazione dei prodotti apicoli nell'Unione europea. La riforma della PAC del 2013 ha apportato alcune modifiche ai programmi. I principali obiettivi di tali modifiche erano di adeguare le misure ammissibili alle esigenze del settore e di garantire un'assegnazione più corretta del bilancio dell'UE migliorando i metodi seguiti dagli Stati membri per determinare il numero di alveari presenti nei loro territori. Le conseguenti misure ammissibili sono descritte di seguito.

a) **Assistenza tecnica agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori**: nel titolo della misura l'espressione "associazioni di apicoltori" è stata sostituita dall'espressione "organizzazioni di apicoltori". Anche se nell'ambito di tale misura molti Stati membri inseriscono la formazione, l'organizzazione di corsi e la stampa di materiale didattico, essa può comprendere una vasta gamma di azioni, ad esempio il sostegno per l'acquisto di attrezzature tecniche per la trasformazione primaria e il sostegno specifico ai giovani apicoltori;

b) **lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare la varroasi**: l'ambito di applicazione di questa misura è stato ampliato in modo da includere, oltre al controllo della varroasi anche la lotta contro altri aggressori e malattie dell'alveare, ad esempio il calabrone asiatico (*Vespa velutina*) o il piccolo coleottero dell'alveare (*Aethina tumida*). Tuttavia, gran parte dei programmi che includono tale misura continuano a concentrarsi sul controllo della varroasi. Tale obiettivo viene solitamente perseguito dando sostegno a metodi volti a ridurre il carico parassitario, ma tra le azioni rientrano anche misure per informare gli apicoltori sull'importanza di lottare contro la varroa;

c) **razionalizzazione della transumanza**; tale azione mira a fornire assistenza nella gestione dei movimenti degli alveari nell'Unione e nella messa a disposizione di siti per gli apicoltori durante il periodo della fioritura. Misure per l'individuazione degli alveari e dei telaini, un registro della transumanza, investimenti nelle attrezzature in grado di facilitare la transumanza e l'elaborazione di mappe delle varietà floreali possono facilitare la gestione di tale pratica;

[15] Decisione di esecuzione (UE) 2016/1102 della Commissione, del 5 luglio 2016, recante approvazione dei programmi nazionali volti a migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, presentati dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2016) 4133] (GU L 182 del 7.7.2016, pag. 55).

[16] Decisione di esecuzione (UE) 2019/974 della Commissione, del 12 giugno 2019, recante approvazione dei programmi nazionali volti a migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, presentati dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2019) 4177] (GU L 157 del 14.6.2019, pag. 28).

d) **misure di sostegno ai laboratori di analisi dei prodotti dell'apicoltura al fine di aiutare gli apicoltori a commercializzare e valorizzare i loro prodotti**; l'ambito di applicazione di questa misura è stato esteso per comprendere, oltre al sostegno all'analisi delle caratteristiche fisico-chimiche del miele, l'analisi di altri prodotti dell'apicoltura[17] quali pappa reale, polline, propoli e cera d'api. Inoltre, il regolamento OCM prevede anche che la misura dovrebbe aiutare gli apicoltori a commercializzare e a valorizzare i loro prodotti. La misura può essere utilizzata per finanziare la verifica ad esempio dell'origine botanica del miele, in quanto una conoscenza precisa in merito può consentire agli apicoltori di vendere meglio i loro prodotti sul mercato;

e) il **ripopolamento del patrimonio apicolo** permette di compensare parzialmente le perdite di api e quindi di evitare cali di produzione, grazie al finanziamento di attività per promuovere la produzione di regine, l'acquisto di colonie di api oppure l'acquisto di nuovi alveari;

f) **collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione dei programmi di ricerca applicata nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura**; questa misura offre agli Stati membri la possibilità di sostenere progetti di ricerca specifici. Questi ultimi possono essere volti a migliorare la qualità del miele e/o a diffondere i risultati di tali progetti;

g) **monitoraggio del mercato**; una nuova misura che offre la possibilità di investire nel monitoraggio dei prodotti dell'apicoltura e dei relativi prezzi. Essa può migliorare le condizioni di produzione e sostiene le strategie nazionali di monitoraggio della situazione del mercato;

h) **miglioramento della qualità dei prodotti per una loro maggiore valorizzazione sul mercato**; una nuova misura introdotta dal regolamento OMC che può essere utilizzata, ad esempio, per sfruttare il potenziale di mercato del miele ma anche di altri prodotti dell'apicoltura.

4.3 Bilancio dell'Unione per i programmi apicoli nazionali e percentuale di utilizzo

I fondi dell'Unione destinati al settore dell'apicoltura sono relativamente modesti, tuttavia sono aumentati da 36 milioni di EUR all'anno per i programmi apicoli 2017-2019 a 40 milioni di EUR all'anno per i programmi apicoli 2020-2022.

Il contributo dell'Unione ai programmi apicoli corrisponde al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri. In concreto ciò significa che negli anni apicoli 2017 e 2018 erano complessivamente a disposizione 72 milioni di EUR all'anno per i programmi apicoli. Sebbene i finanziamenti non siano stati interamente utilizzati, la percentuale di utilizzo è elevata. Nella successiva tabella è stato inserito l'anno apicolo 2016 a fini di raffronto.

[17] I prodotti dell'apicoltura coperti dai programmi apicoli, elencati nell'allegato I, parte XXII, del regolamento (UE) n. 1308/2013, sono i seguenti: miele, pappa reale, propoli e cera d'api.

Tabella 1: finanziamenti dell'Unione e percentuale di utilizzo per i programmi apicoli

Fondi dell'Unione disponibili per anno apicolo	Anno apicolo 2016 Programmi 2014-2016	Anno apicolo 2017 Programmi 2017-2019	Anno apicolo 2018 Programmi 2017-2019	Anno apicolo 2019 Programmi 2017-2019	Anni apicoli 2020-2022
in EUR	33 100 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000	40 000 000
Importo in EUR dei fondi UE utilizzati dagli Stati membri	31 102 215	32 372 777	33 974 000	Sarà comunicato entro il 15 marzo 2020	Sarà comunicato a partire dal 15 marzo 2021
Percentuale di utilizzo	94 %	90 %	94 %		

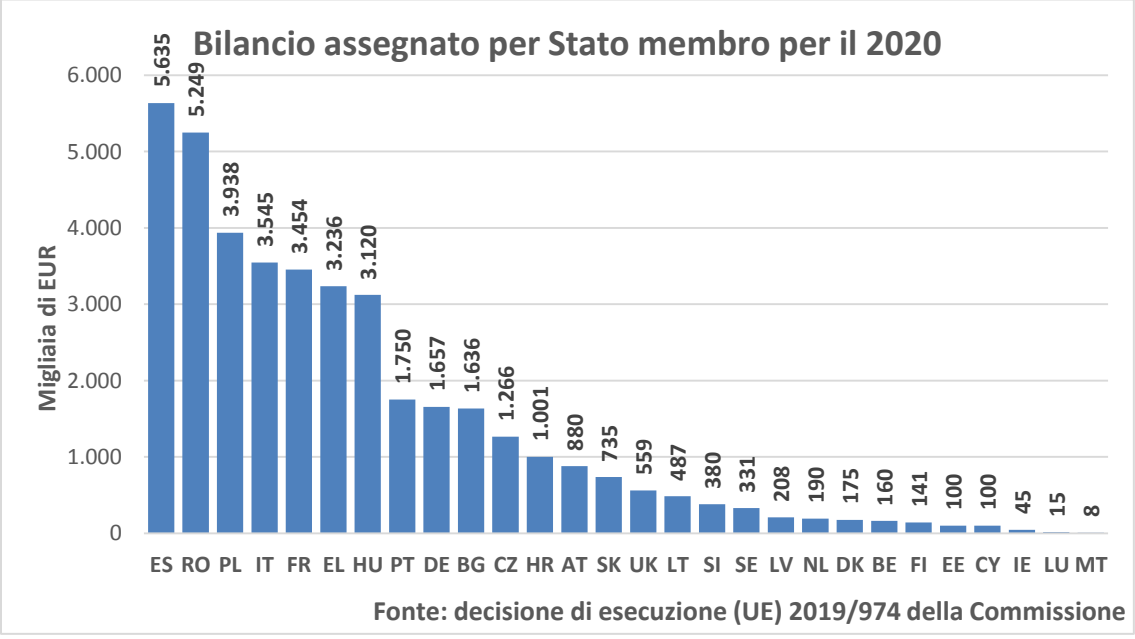
4.4 Assegnazione del contributo dell'Unione per Stato membro

Le regole per l'assegnazione del contributo dell'Unione ai programmi apicoli sono definite nell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/1366 della Commissione. L'assegnazione avviene principalmente in proporzione al numero di alveari presenti in ciascuno Stato membro partecipante al programma. Questo è uno dei motivi per cui gli Stati membri devono obbligatoriamente determinare e comunicare alla Commissione il numero di alveari, come descritto nella sezione 5 della presente relazione.

Il contributo minimo dell'Unione ammonta a 25 000 EUR per programma di apicoltura. I restanti finanziamenti dell'Unione vengono assegnati proporzionalmente al numero di alveari notificati dagli Stati membri. Tuttavia, se uno Stato membro richiede un importo inferiore a quello cui avrebbe diritto in funzione del numero di alveari, i rimanenti fondi dell'UE possono essere distribuiti agli Stati membri che hanno richiesto un importo superiore rispetto alla loro quota teorica di finanziamento.

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1368, i fondi dell'Unione per i programmi apicoli 2017-2019 sono stati assegnati in base al numero di alveari comunicati dagli Stati membri nel 2013. Per i programmi apicoli 2020-2022, notificati alla Commissione nel 2019, l'assegnazione è avvenuta in funzione del numero di alveari notificati nel 2017 e nel 2018 (i due anni civili immediatamente precedenti la notifica alla Commissione dei programmi apicoli nazionali).

Figura 5: assegnazione del contributo dell'Unione per Stato membro per gli anni apicoli 2020-2022



4.5 Spese sostenute per tipo di misura

Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento 2015/1368, entro il 15 marzo di ciascun anno gli Stati membri trasmettono la relazione sull'attuazione del programma apicolo per l'anno apicolo precedente. Le prime due relazioni annuali, corrispondenti agli anni apicoli 2017[18] e 2018[19], sono state trasmesse nel 2018 e nel 2019. La ripartizione delle spese per tipo di misura per l'anno apicolo 2018 è illustrata nel diagramma sottostante *(figura 6)*. A fini di raffronto storico sono incluse anche le spese per tipo di misura relative all'anno apicolo 2015 *(figura 7)*, da cui si evince che anche se in quel periodo i programmi potevano contenere solo sei misure, la distribuzione complessiva, misurata in percentuale, rimane analoga.

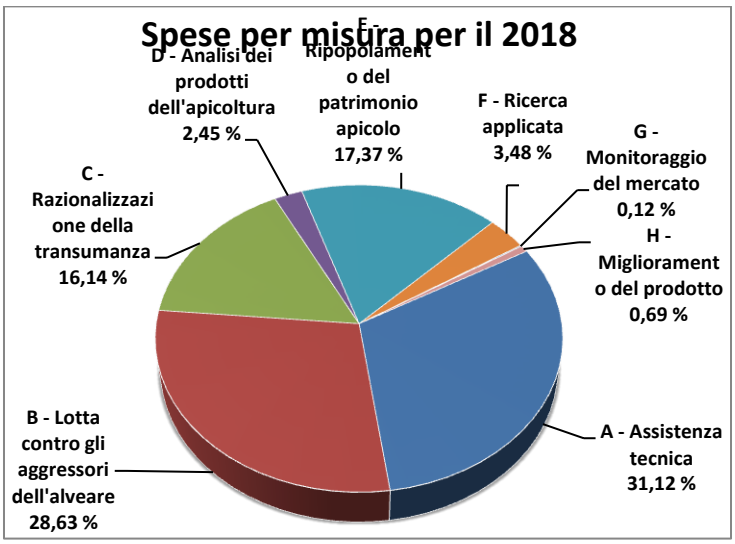
Nel 2018, come negli anni precedenti, le due misure relative all'**assistenza tecnica** e alla **lotta contro gli aggressori dell'alveare** ricevono la quota maggiore dei finanziamenti disponibili, o prossima a una percentuale complessiva del 60 %. Tale situazione rispecchia la costante necessità per il settore di investire in attrezzature apistiche, di aggiornare le pratiche apicole per lottare contro le malattie e gli aggressori degli alveari e di formare gli apicoltori.

Come negli anni precedenti, le due misure relative al **ripopolamento del patrimonio apicolo** e alla **razionalizzazione della transumanza** occupano il terzo e il quarto posto tra le misure più popolari, con una quota complessiva del 30 %. In diversi Stati membri la transumanza rappresenta una pratica apicola fondamentale, necessaria per soddisfare le esigenze nutrizionali delle api mellifere durante l'intera stagione apicola e per fornire servizi di impollinazione.

La **ricerca applicata** e l'**analisi del miele** conservano il quinto e il sesto posto, ricevendo rispettivamente il 3,48 % e il 2,45 % dei finanziamenti disponibili nel 2018.

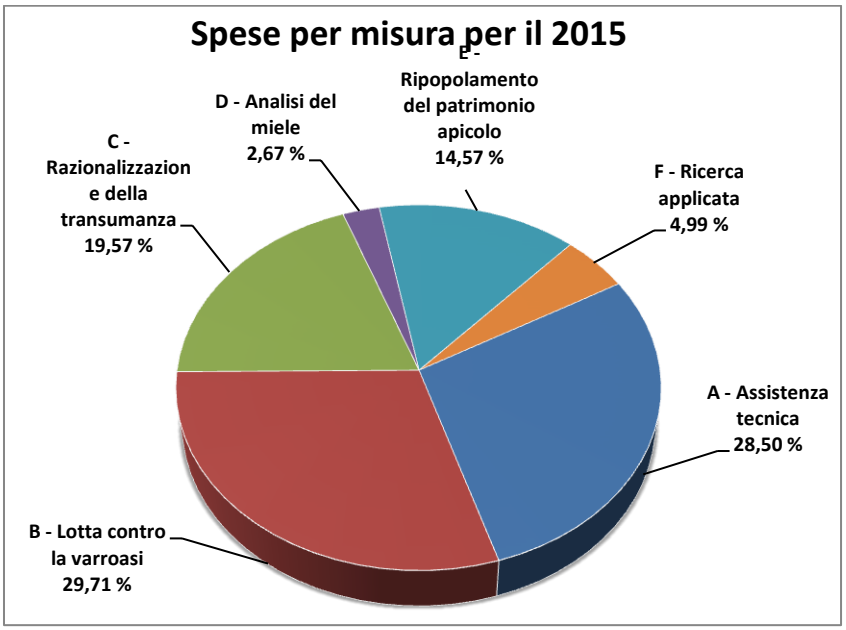
Le due nuove misure, **miglioramento del prodotto** (0,69 % della spesa totale) e **monitoraggio del mercato** hanno ricevuto complessivamente meno dell'1 % dei finanziamenti.

Figura 6: spese in percentuale per misura nell'anno apicolo 2018



[18] Periodo dal 1° agosto 2016 al 31 luglio 2017.
[19] Periodo dal 1° agosto 2017 al 31 luglio 2018.

Figura 7: spese in percentuale per misura nell'anno apicolo 2015



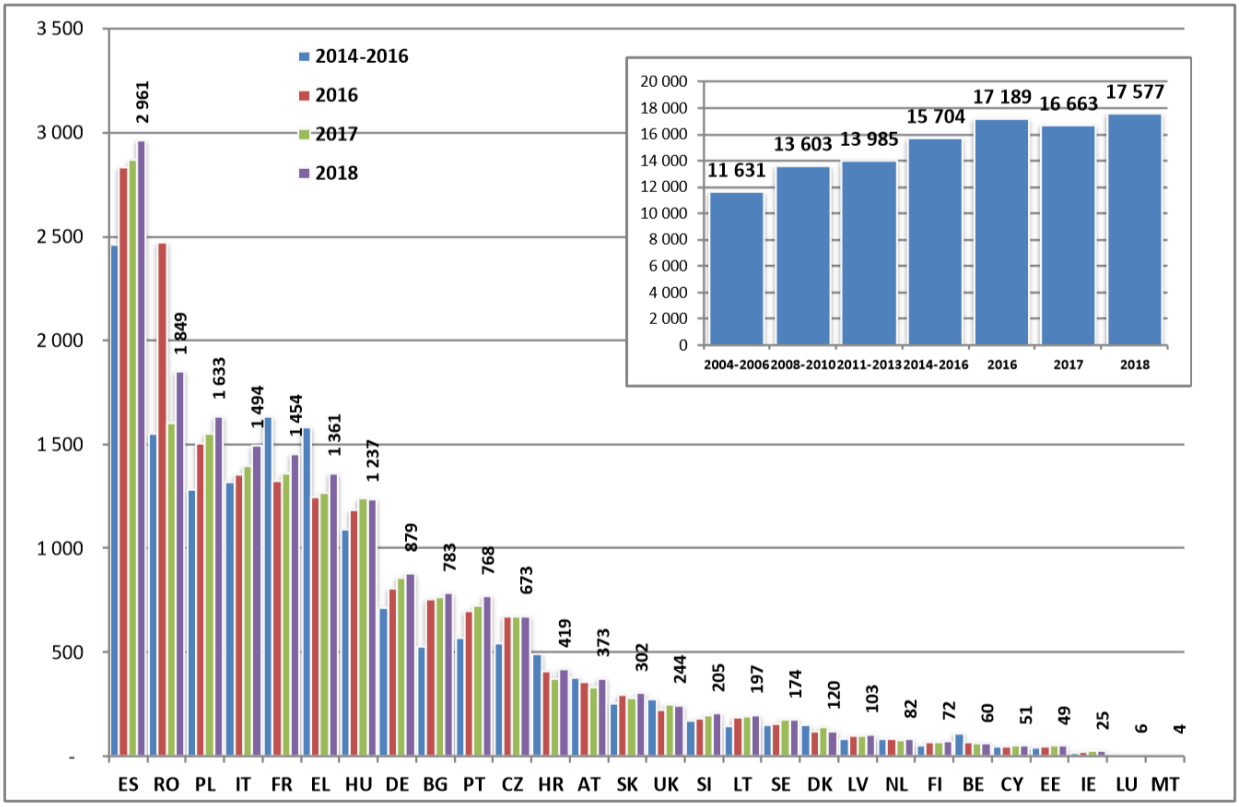
5. METODI PER DETERMINARE IL NUMERO DI ALVEARI

Come descritto nella sezione 4.2 della presente relazione, sono state introdotte modifiche per garantire un'assegnazione più corretta del bilancio dell'UE migliorando i metodi seguiti dagli Stati membri per determinare il numero di alveari presenti nei loro territori. Sulla base dei poteri che le sono stati conferiti dall'articolo 56, paragrafo 1, lettera b), del regolamento OCM, la Commissione ha adottato un atto delegato che definisce la base per l'assegnazione del contributo finanziario dell'Unione ai programmi apicoli degli Stati membri, costituita dal numero totale di alveari[20]. L'atto delegato ha introdotto la definizione di alveare quale "[…] *unità che contiene una colonia di api per la produzione di miele, altri prodotti dell'apicoltura o materiale riproduttivo e tutti gli elementi necessari alla sopravvivenza delle api*". Detto atto ha inoltre sancito l'obbligo per gli Stati membri che presentano programmi nazionali nel settore dell'apicoltura di disporre di un metodo affidabile per determinare ogni anno, tra il 1° settembre e il 31 dicembre, il numero di alveari pronti allo svernamento presenti nel loro territorio.

Poiché prima dell'applicazione dell'atto delegato non esisteva una norma armonizzata in merito alle materie summenzionate, il numero di alveari notificati prima della sua applicazione nel 2017 non dovrebbe essere direttamente confrontato con il numero di alveari notificati a decorrere dal marzo 2017. Tuttavia, dalla tendenza storica a lungo termine si evince che il numero di alveari nell'Unione europea è aumentato nel corso dell'ultimo decennio. Questa tendenza positiva è riscontrabile in tutti gli Stati membri.

[20] Regolamento delegato (UE) 2015/1366 della Commissione.

Figura 8: evoluzione del numero di alveari nell'UE in migliaia



Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 della Commissione, nei loro programmi apicoli nazionali gli Stati membri inseriscono una descrizione del metodo seguito per determinare il numero di alveari presenti nei loro territori.

Un totale di 17 Stati membri utilizza metodi obbligatori per il conteggio degli alveari, compresi gli Stati membri con il maggior numero di alveari quali ES, RO, IT, FR e EL. I metodi obbligatori possono comprendere la registrazione obbligatoria degli apicoltori e/o degli alveari in un registro specifico appositamente istituito, oppure l'utilizzo di dati provenienti da altri registri obbligatori quali i sistemi di informazione veterinaria.

Un totale di 11 Stati membri utilizza invece metodi diversi dalla registrazione obbligatoria. Questi includono Stati membri con un numero ridotto di alveari quali SE, DK, IE e EE. Questi Stati membri possono basarsi sulle informazioni ricevute dalle organizzazioni di apicoltori, su sondaggi, censimenti oppure su una combinazione di tali metodi.

In generale, la registrazione obbligatoria degli alveari è considerata il metodo più efficace, ma impone oneri amministrativi agli apicoltori e agli Stati membri: la legge nazionale impone agli apicoltori di registrare la loro attività e di dichiarare a un'amministrazione il numero di alveari posseduti.

L'affidabilità degli altri metodi utilizzati per la stima del numero degli alveari dipende dalla qualità della banca dati gestita dalle organizzazioni di apicoltori e dalla rappresentatività del campione di apicoltori selezionati per fornire informazioni sul numero di alveari posseduti.

6. L'APICOLTURA NELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE OLTRE IL 2020

Nella sua proposta per la PAC oltre il 2020[21], la Commissione propone di spostare i programmi per l'apicoltura dal regolamento sull'organizzazione comune dei mercati al regolamento sui piani strategici della PAC[22]. In tal modo, si darebbe più visibilità al settore dell'apicoltura e verrebbe data la debita considerazione al contributo del settore agli obiettivi generali della politica agricola comune.

La proposta comprende anche un aumento dei finanziamenti dei programmi apicoli a 60 milioni di EUR all'anno. In tal modo, durante i sette anni della futura PAC il settore avrà a disposizione un totale di 840 milioni di EUR, tra finanziamenti dell'Unione e contributi degli Stati membri. Un'ulteriore modifica introdotta dalla proposta risiede nel fatto che i finanziamenti annuali ai programmi apicoli degli Stati membri sono definiti nell'atto di base[23].

Per seguire l'evoluzione, valutare l'impatto delle misure di sostegno al settore dell'apicoltura e informare i cittadini europei, resta pur sempre necessario conoscere il numero di alveari negli Stati membri. Pertanto, la proposta della Commissione prevede ancora l'obbligo per gli Stati membri di contare il numero di alveari e di trasmettere il risultato alla Commissione.

Sebbene i programmi apicoli siano facoltativi nel quadro del regolamento OMC, la Commissione propone di renderli obbligatori nei piani strategici della PAC degli Stati membri.

7. CONCLUSIONE

Sebbene i programmi per l'apicoltura siano rimasti facoltativi nel quadro del regolamento OMC, tutti gli Stati membri continuano a introdurre tali programmi, sviluppati in collaborazione con il settore. I programmi variano a seconda delle necessità dei diversi Stati membri, tuttavia le misure che ricevono la maggior parte del sostegno, ovvero assistenza tecnica e lotta contro gli aggressori dell'alveare, sono rimaste invariate rispetto all'ultima relazione del 2016.
I finanziamenti al settore hanno continuato ad aumentare durante gli ultimi periodi di programmazione e l'utilizzo dei finanziamenti resta elevato, il che evidenzia la pertinenza delle misure scelte.

Il numero di alveari rappresenta un indicatore dell'impatto della misura di sostegno e tale cifra è in costante aumento. Tuttavia, considerando la redditività complessiva del settore, i prezzi medi dell'UE non sono aumentati, mentre sono in crescita i costi di produzione e diminuiscono i prezzi all'importazione. Ciò rappresenta una sfida per il settore ed evidenzia una costante esigenza di sostegno, anche considerando l'importanza del ruolo delle api per l'ambiente e l'agricoltura.

[21] https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_it.

[22] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM%3A2018%3A392%3AFIN.

[23] Allegato VIII della proposta della Commissione per la PAC oltre il 2020.